

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto

N del 14/04/2016 Prot.: 0009671 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

01671

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Sede



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 96
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Massimo Giorgetti,
Massimiliano Barison e Elena Donazzan relativa a: "NUOVE
NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE ED UTILIZZO DI INERTI
DI SABBIA E GHIAIA".

Si comunica che con nota pervenuta in data 8 aprile 2016, il Consigliere Bassi
ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Roberto Valente

GV/sd
pdli\pdli 096 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 96

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Giorgetti, Barison, Donazzan
e Bassi *

NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE ED UTILIZZO DI INERTI DI SABBIA E GHIAIA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2015.
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 17 febbraio 2016.

* Con nota del 8 aprile 2016, prot. 9250 il consigliere Bassi ha sottoscritto la proposta di legge.

NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE ED UTILIZZO DI INERTI DI SABBIA E GHIAIA

Relazione:

La legge regionale 7 settembre 1982 n. 44 di disciplina dell'attività di cava, è una legge che non ha mai trovato una completa applicazione e che in più occasioni è stata interessata da proposte di riforma del settore.

In particolare la legge demanda la pianificazione delle attività di cava alla Regione ed alla Provincia mediante la redazione del Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC), del Piano Provinciale dell'Attività di Cava (PPAC) nonché del Programma Provinciale di Escavazione (PPE).

La mancata approvazione del PRAC, ed a scalare gli altri Piani di livello inferiore, continua pertanto a determinare una disciplina dell'attività di cava limitata rispetto al disegno legislativo originario, in quanto fondata sul regime transitorio previsto dalla legge regionale 44/1982.

L'attività estrattiva nella Regione è pertanto rimasta vincolata a tale regime transitorio che, in questo lasso temporale, ha manifestato alcuni limiti e la conseguente necessità di intervenire. Infatti la modificazione del quadro normativo generale avvenuta nel tempo, il mutamento delle esigenze imprenditoriali nei settori legati all'attività estrattiva ed una sempre maggiore e diffusa sensibilità nei confronti della difesa dell'ambiente, hanno reso obsolete alcune scelte strategiche a suo tempo effettuate dal legislatore, in parte contenute nella legge regionale 44/1982.

Il presente progetto di legge è finalizzato alla disciplina e al contenimento dell'estrazione di sabbia e ghiaia assecondando, in particolare, uno degli obiettivi che caratterizzano l'attuale politica territoriale della Regione Veneto che consiste nel reperimento di materie prime (sabbie e ghiaie) dalla realizzazione di opere pubbliche anziché da cave.

Nelle opere pubbliche gli inerti vengono scavati secondo i tempi di realizzazione dell'opera che difficilmente coincidono con i tempi di assorbimento della ghiaia da parte del mercato. Questa discrasia, soprattutto in questo particolare momento di crisi economica con una situazione del mercato di riferimento praticamente fermo, comporta la necessità di stoccare anche per lunghi anni ingenti volumi di ghiaia. L'impatto ambientale di questi cumuli di ghiaia è rilevante, soprattutto in relazione al perdurare della situazione di crisi.

Una corretta politica di salvaguardia ambientale, la riduzione del consumo di suolo, il contenimento dei trasporti del materiale, possono diventare occasione di investimento e di lavoro per le aziende estrattive, evitandone la chiusura e scongiurando la perdita di posti di lavoro ed anche la possibile mancata ricomposizione delle cave.

L'utilizzo delle cave per il deposito degli inerti potrebbe da una parte evitare gli enormi depositi fuori terra, dall'altra, in virtù della possibilità di accumulare con velocità il materiale, garantire la graduale immissione nel mercato della ghiaia che le garantirebbe una adeguata valorizzazione.

NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE ED UTILIZZO DI INERTI DI SABBIA E GHIAIA

Art. 1 - Finalità e oggetto.

1. La presente legge, pone norme in materia di cava ed utilizzo di inerti di sabbia e ghiaia, al fine del contenimento dell'estrazione di sabbia e ghiaia nel territorio regionale, nel rispetto dei principi di riduzione del consumo di suolo e dell'utilizzo ottimale delle risorse non rinnovabili, nonché ai fini della tutela del lavoro e delle imprese del settore estrattivo e della miglior gestione dei materiali inerti estratti nel corso della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

2. Ai fini e per l'oggetto di cui alla presente legge, non si applicano le disposizioni di pianificazione regionale di cui agli articoli 4-5-6-7-8-9-10-11-12 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.

Art. 2 - Attività di cava, fini del contenimento dell'uso del suolo.

1. Ai fini della riduzione del consumo di suolo, costituisce attività di cava, oltre a quanto definito dall'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, anche la gestione e l'immagazzinamento, nelle cave non estinte, di materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, utilizzati per incrementare il volume del giacimento in coltivazione, ove sussistano i seguenti presupposti:

- a) i materiali conferiti siano equiparabili al materiale costituente il giacimento coltivato nella cava;
- b) non siano superati i valori di CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006 con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di utilizzo e i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) la destinazione dei materiali ad incremento del giacimento coltivato nella cava, sia espressamente prevista in fase di progettazione esecutiva dell'opera che genera la produzione di tali materiali ed espressamente autorizzata dall'ente competente. L'autorizzazione si intende di pubblica utilità e pertanto dovrà essere recepita dalle strutture e dagli enti competenti in materia di attività di cava.

Art. 3 - Piano di utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia e soddisfacimento dei volumi di sabbia e ghiaia

1. Al fine di una corretta valorizzazione delle materie prime, le opere pubbliche o di pubblica utilità che comportano l'estrazione di consistenti volumi di sabbia e ghiaia, devono essere corredate di un piano di utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia che preveda le quantità immediatamente utilizzabili o commerciabili di tali materiali e quelle in esubero che dovranno essere immagazzinate presso i siti di cava, ad integrazione del giacimento in coltivazione. Ai fini della tutela ambientale e del paesaggio, al di fuori dei siti di cava sono vietati i depositi di materiali di seconda categoria, per periodi superiori a un anno. Il piano di utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia dovrà essere predisposto già in fase di progetto e dovrà comprendere la caratterizzazione del giacimento condotta ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117,

“Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE” e della normativa regionale di attuazione. La Giunta regionale provvede all’approvazione del piano, di utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia, previa acquisizione del parere della CTRAE. Il piano dovrà essere prodotto anche per i cantieri in corso, per i quali il volume da gestire, compresi i cumuli esistenti, sia superiore a 500.000 mc, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia è suscettibile di modifiche e aggiornamenti da trasmettere a tutti gli enti competenti. Nel caso di modifiche che riguardino i siti di immagazzinamento o modifiche dei volumi destinati ai diversi impieghi superiori al 20 per cento delle previsioni, il piano è soggetto a nuova approvazione.

2. Al fine di salvaguardare il lavoro delle imprese del settore estrattivo operanti in Veneto, il soddisfacimento dei volumi di ghiaia e sabbia necessari al mantenimento dell’attività imprenditoriale è sempre assicurato mediante:

- a) l’immagazzinamento in cava dei materiali di sabbia e ghiaia;
- b) l’ampliamento della cava secondo le disposizioni di cui all’art. 4, in alternativa o in aggiunta alla misura di cui alla lettera a).

Art. 4 - Autorizzazioni di cave di sabbia e ghiaia.

1. Ai fini e per l’oggetto di cui alla presente legge, per un periodo non superiore a 5 cinque anni non può essere autorizzata l’apertura di nuove cave di sabbia e ghiaia. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati a far data dall’entrata in vigore della legge.

2. Sono consentiti gli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia, non ancora estinte, nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l’impresa richiedente sia titolare di impianti per la lavorazione di sabbia e ghiaia e di autorizzazioni di cava per i medesimi materiali che, nel complesso, non presentino un volume residuo estraibile superiore a cinquecentomila metri cubi. Il volume di materiale presente in cava per effetto della misura di cui all’art. 3, comma 2, lettera a), concorre al calcolo del volume residuo estraibile;
- b) il volume in ampliamento non superi, per ciascuna impresa richiedente, il volume lavorato nei propri impianti, negli ultimi cinque anni dalla presentazione della domanda;
- c) per la cava oggetto di ampliamento, la superficie già ricomposta in via definitiva sia superiore al cinquanta per cento della superficie complessiva di cava già autorizzata, con esclusione dell’area occupata dagli impianti di lavorazione eventualmente presenti all’interno del sito.

3. Il progetto di ampliamento della cava deve garantire il massimo sfruttamento del giacimento, a fronte del minor utilizzo di suolo. Il progetto di ricomposizione ambientale deve prevedere opere di ricomposizione della cava di elevato livello qualitativo e quantitativo, tese a valorizzare le locali connotazioni paesaggistiche ambientali.

4. Nel caso di ampliamento in profondità non è consentito di portare a giorno, sia pure temporaneamente, le falde freatiche o di avvicinarsi a una distanza inferiore a m. 2 due rispetto al livello di massima escursione valutata come media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo.

5. Per la verifica del rispetto dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 2, il richiedente deve presentare idonea documentazione contabile che attesti la quantità di materiale lavorato nei propri impianti, negli ultimi cinque anni.

6. Per la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a) e c) del comma 2, deve essere allegata all'istanza di ampliamento una perizia asseverata da parte di un professionista abilitato, attestante i volumi residui estraibili relativi alle autorizzazioni di cava di cui l'impresa è titolare, nonché un rilievo dello stato di fatto dal quale si evinca lo stato di avanzamento della ricomposizione ambientale raggiunta.

7. Nel caso di cave contigue appartenenti al medesimo sito estrattivo, allo scopo esclusivo di ottenere una ricomposizione ottimale del sito, può essere presentato un unico progetto congiunto che, fermo restando le quantità autorizzabili di cui al comma 2, lettera a), può prevedere una diversa ripartizione delle quantità in ampliamento tra le singole autorizzazioni.

8. I progetti di ampliamento, presentati ai sensi del presente articolo, non sono soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000 e successive modificazioni, qualora tali limitazioni risultino incompatibili con il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 di cui alla presente legge.

Art. 5 - Sospensioni delle autorizzazioni di cava.

1. Al fine razionalizzare e contenere le attività di estrazione e lavorazione di materiali di cava in funzione del rallentamento del mercato, è ammessa la sospensione delle autorizzazioni di cava di materiali del gruppo a) e del gruppo b), su istanza del titolare del provvedimento. La sospensione, che potrà riguardare l'intera superficie di cava ovvero parte della stessa, sarà accordata con le modalità e secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto.....	3
Art. 2 - Attività di cava, fini del contenimento dell'uso del suolo.	3
Art. 3 - Piano di utilizzo dei materiali di sabbia e ghiaia e soddisfacimento dei volumi di sabbia e ghiaia	3
Art. 4 - Autorizzazioni di cave di sabbia e ghiaia.....	4
Art. 5 - Sospensioni delle autorizzazioni di cava.....	5
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.	5

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982)
NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA. (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 4 - (Strumenti di pianificazione).

L'estrazione di materiali di cava di cui all'articolo 3, è disciplinata dai seguenti strumenti:

- a) Piano regionale dell'attività di cava (Prac);
- b) Piano provinciale dell'attività di cava (Ppac);
- c) Programma provinciale di escavazione (Ppe);
- d) Progetto di coltivazione.

L'asportazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale è regolamentata dai programmi di sistemazione idraulica e dal piano di asportazione di tali materiali da redigere per tratti significativi di corsi d'acqua o per bacini, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32. (6)

Il Prac recepisce i quantitativi di materiali litoidi da asportare dagli alvei e zone golenali dei corsi d'acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale e quelli provenienti da medesimi ambiti di competenza statale, come comunicati dalle competenti autorità.

Art. 5 - (Finalità e contenuti del Piano regionale dell'attività di cava).

Il Prac è strumento generale della pianificazione di settore. Esso ha come obiettivo la valorizzazione di risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell'ambiente e con la necessità di tutela del lavoro e delle imprese.

Il Prac definisce e contiene:

- a) le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti suscettibili di coltivazione per i materiali di gruppo A, indicati nel precedente art. 3, individuati sulla base di ricerche geologiche, pedologiche e idrologiche, e, all'interno di queste, gli insiemi estrattivi a loro volta suddivisi tra insiemi di produzione e insiemi di completamento, intendendosi per questi ultimi quelli costituiti dal territorio di uno o più Comuni già ampiamente interessati da attività di cava;
- b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il periodo di validità del Prac, dei fabbisogni dei materiali di gruppo A, formulate essenzialmente in relazione agli elementi statistici e ai programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;

- c) la ripartizione delle quantità di materiali di gruppo A da estrarre nelle varie province, onde assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni complessivi di cui alla precedente lettera b);
- d) le norme generali per la coltivazione delle cave atte a garantire, in tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali insieme a quello degli interessi economici e produttivi, assicurando comunque la finale ricomposizione ambientale;
- e) indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e provinciale, sia in ordine alla fase di estrazione, che a quella di ricomposizione finale;
- f) i criteri e le modalità particolari per la coltivazione di cave per i materiali di gruppo B, di cui all'art. 3. Il Prac deve salvaguardare le zone soggette a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.1497 e uniformarsi a quanto disposto dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Art. 6 - (Documenti del Piano regionale dell'attività di cava).

Il Prac si compone di:

- a) una relazione, corredata da cartografia illustrante le risultanze delle ricerche di cui al punto a) dell'art. 5, ove sono individuati le finalità e i criteri informativi del piano e la sua compatibilità con le linee fondamentali del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ;
- b) un elenco dei Comuni nel cui territorio esistono aree favorevolmente indiziate e suscettibili di coltivazione dei materiali di gruppo A e, all'interno di detti elenchi, i raggruppamenti di Comuni costituenti insiemi estrattivi definibili di completamento oppure di produzione;
- c) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni di cui al punto b) dell'art. 5, nonché le quantità da estrarre nelle singole province per il soddisfacimento del fabbisogno complessivo;
- d) un compendio di norme generali e di indirizzi per le normative specifiche, sia per i materiali di gruppo A, che per quelli di gruppo B, cui assoggettare, in ambito regionale, l'esercizio dell'attività di cava.

Art. 7 - (Formazione, approvazione ed efficacia del Piano regionale dell'attività di cava). (7)

Entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di cava prevista all'art. 39, adotta la proposta di Piano regionale dell'attività di cava.

La deliberazione contenente la proposta di piano indicato al comma precedente viene inviata alle Province, ai Comuni, alla Comunità montane, presso le cui sedi chiunque può prenderne visione e ne viene data adeguata pubblicità anche su quotidiani a diffusione locale.

Entro 60 giorni dalla spedizione della deliberazione contenente la proposta di Prac, le Province, i Comuni, le Comunità montane e chiunque ne abbia interesse possono presentare alla Giunta regionale osservazioni.

Entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di piano con le modifiche eventualmente introdotte a seguito delle osservazioni pervenute.

Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Piano, formulato sulla base di una previsione novennale, ha efficacia a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni tre anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.

Art. 8 - (Partecipazione dei Comuni).

I Comuni interessati dalla presenza dei materiali di gruppo A, e a tale titolo indicati dal Prac, partecipano alla formazione del Ppac, elaborando un documento che contiene:

- a) l'individuazione, effettuata anche con il concorso degli uffici e istituti di tutela competenti, delle aree del territorio comunale che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica, dell'ambiente naturale e del suolo con particolare vocazione agricola, vadano assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività di cava;
- b) indicazioni particolari riguardanti sia lo svolgimento dell'attività di cava che la successiva ricomposizione ambientale, dettate da specifiche esigenze dei luoghi.

Il documento suddetto si compone di:

- 1) una relazione contenente le motivazioni delle singole scelte effettuate in relazione alle precedenti lettere a) e b);
- 2) una planimetria in scala non inferiore a 1: 5.000 del territorio comunale, contenente l'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo e sulle quali l'attività di cava non può essere esercitata;
- 3) proposte di normative specifiche in relazione ai contenuti della lettera b) del comma precedente.

Il documento è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Prac e viene depositato presso la Segreteria comunale a disposizione di chiunque sia interessato, entro 5 giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione.

Del deposito è data notizia al pubblico mediante avviso esposto all'albo pretorio municipale e ciascun interessato può presentare osservazioni, entro il termine perentorio di giorni 30, al sindaco e al presidente della Provincia.

Scaduto tale termine, e comunque entro il termine perentorio di 150 giorni dalla pubblicazione del Prac, il Comune invia il documento alla Provincia con le eventuali proprie controdeduzioni.

Alla formazione del Ppac possono partecipare anche i Comuni interessati dalla presenza di materiali di gruppo B), che comportino un elevato grado di utilizzazione del territorio comunale.

Art. 9 - (Finalità e contenuti del Piano provinciale dell'attività di cava).

Il Ppac specifica e definisce nel territorio provinciale gli indirizzi del Prac ed è adottato dalla Provincia.

Il Ppac in particolare:

- a) recepisce la ripartizione delle quantità di materiali del gruppo A di cui deve essere assicurata l'estrazione nel territorio provinciale, secondo le indicazioni del Prac;
- b) coordina e verifica le indicazioni dei Comuni di cui al precedente articolo, al fine di assicurare l'estrazione, nell'ambito del territorio provinciale, delle quantità di materiale di cui alla lettera a), tenuto anche conto delle percentuali massime di utilizzo delle zone E del territorio comunale e delle altre indicazioni di cui all'art. 13;

c) stabilisce, nel rispetto degli indirizzi generali indicati dal Prac e tenuto conto delle indicazioni dei Comuni di cui al precedente articolo, la regolamentazione con cui disciplinare l'attività di cava nel territorio provinciale in ordine sia alla redazione dei progetti di coltivazione, sia allo svolgimento dell'attività di cava e di ricomposizione ambientale, specificando anche la profondità delle fasce di rispetto nei confronti delle porzioni di territorio escluse dall'attività di cava.

Il Ppac può altresì sottoporre a disciplina analoga a quella stabilita nei precedenti commi per i materiali del gruppo A la coltivazione di alcuni materiali del gruppo B, anche limitatamente ad alcune zone del territorio provinciale.

Art. 10 - *(Documenti del Piano provinciale dell'attività di cava).*

Il Ppac è composto da:

- 1) una relazione illustrante i criteri che hanno presieduto alle scelte del piano e dimostrante la congruità del piano stesso con il Prac;
- 2) una o più planimetrie in scala non inferiore a 1: 25.000 ove sono indicati gli insiemi estrattivi ricadenti nel territorio provinciale di cui alla lettera a) dell'art. 5, nonché le aree escluse dall'attività di cava;
- 3) il compendio delle norme poste a regolamentazione dell'attività di cava di cui alla lettera c) del precedente articolo.

Art. 11 - *(Formazione, adozione, approvazione ed efficacia del Piano provinciale dell'attività di cava).*

Il Ppac è formato, sulla base delle previsioni del Prac, dalla Provincia, in collaborazione con i Comuni, con la procedura di cui ai successivi commi.

Nei 60 giorni successivi al termine di cui al quinto comma dell'art. 8, la Provincia, previo esame dei documenti ricevuti da parte dei Comuni e delle eventuali osservazioni, adotta il Ppac, sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all'art. 40.

Nel caso di difformità tra le previsioni del Ppac adottato e le indicazioni dei documenti dei Comuni, la Provincia ne dà comunicazione ai Comuni interessati, i quali possono formulare in merito osservazioni da trasmettere alla Provincia e alla Regione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione stessa. Nei successivi 15 giorni la Provincia trasmette alla Regione le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni.

Il piano viene inviato dalla Provincia alla Regione entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.

Il Ppac è approvato con deliberazione della Giunta regionale, viste le osservazioni dei Comuni e le controdeduzioni della Provincia di cui al terzo comma, sentite la Commissione tecnica regionale per le attività di cava e le Commissioni consiliari competenti.

Il Ppac ha efficacia a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle revisioni del piano regionale e comunque quando la Provincia ne ravvisi la necessità.

Il Ppac è realizzato mediante i programmi provinciali di escavazione di cui all'art. 12.

Art. 12 - *(Programma provinciale di escavazione).*

Per l'attuazione del Ppac la Provincia predispone ogni tre anni un Programma provinciale di escavazione (Ppe), sulla base del quale sono rilasciate le

autorizzazioni o concessioni per la coltivazione di nuove cave e per l'ampliamento di quelle in esercizio.

Il Ppe è redatto in base alle esigenze di realizzare un ordinato svolgimento e una corretta distribuzione nel territorio provinciale delle attività di cava anche in ordine alle necessità di ricomposizione ambientale, nonché di garantire annualmente la disponibilità delle quantità di materiali previste dal Ppac.

Per la formazione del Ppe si tiene conto anche delle domande di autorizzazione o concessione pervenute alla Provincia antecedentemente alla formazione medesima.

Il Ppe è approvato dal Consiglio provinciale, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui all'art. 40.

Il Ppe è soggetto a revisione ogni qualvolta ciò sia richiesto dagli strumenti di pianificazione di livello superiore e comunque entro il 31 gennaio di ciascun anno.

All'atto di ogni revisione annuale possono essere prese in considerazione le domande di autorizzazione o concessione pervenute alla Provincia entro il 31 agosto dell'anno precedente.

Il primo Ppe è approvato entro 90 giorni dall'intervenuta approvazione del Ppac.

(1) Con ordinanza n. 387/1990 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20.

(2) L'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 prevede per le infrastrutture di trasporto ricomprese negli elenchi di cui alla legge 443/2001 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" il rilascio di autorizzazioni di cave di prestito in deroga alle procedure previste dalla presente legge. L'art. 8 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 estende la disciplina delle cave di prestito ai progetti già approvati ed in corso di esecuzione.

(3) L'art. 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 prevede che entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano regionale per le attività estrattive.

(4) L'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 detta disposizioni transitorie integrative disponendo che sino all'approvazione del piano regionale dell'attività estrattiva il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava o gli ampliamenti sono subordinati al parere obbligatorio e vincolante della provincia. Inoltre si dispone che non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina.

(5) L'art. 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 estende in via transitoria alcune procedure della presente legge alle concessioni di materiali solidi.

(6) La legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 è stata abrogata dall'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 che ha ridisciplinato la materia.

(7) L'art. 44 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 prevede che entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano regionale per le attività estrattive.

Nota all'articolo 2

Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982)

NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CAVA. (1) (2) (3) (4) (5)

Art. 2 - (Attività di cava).

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del rd 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

I lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e non sono soggetti alla presente normativa.

Non sono parimenti soggetti a essa gli altri movimenti di terra e in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente legge. L'acquisizione del carattere di attività di cava riguarda esclusivamente l'individuazione, ai fini programmatici, della natura e della quantità di materiale assimilabile a quello di cava. In ogni caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore a mc. 5.000 per ettaro. (6)

Non può considerarsi attività di cava l'escavazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d'acqua e dalle spiagge e fondali lacuali la cui regolamentazione spetta esclusivamente all'autorità idraulica competente che provvede al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, nonchè alla vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto del buon governo idraulico dei corsi d'acqua stessi.

Non possono, infine, considerarsi attività di cava i lavori connessi alla sola gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alla normativa regionale vigente.

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (1)

NORME DI CARATTERE LEGISLATIVO PER DISCIPLINARE LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE NEL REGNO (2) (3).

Art. 2 - *Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.*

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi (4), rocce asfaltiche e bituminose;

- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
- Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
- a) delle torbe;
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria (5) (6).

-
- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1927, n. 194.
- (2) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 18, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22.
- (3) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.
- (4) Sulla disciplina della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi; vedi, ora, L. 11 gennaio 1957, n. 6, e gli altri provvedimenti riportati alla voce Idrocarburi. Cfr. però l'ultimo comma dell'art. 1 di detta legge, aggiunto dalla L. 8 marzo 1958, n. 231.
- (5) Così sostituito dall'art. 1, L. 7 novembre 1941, n. 1360.
- (6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(1).
NORME IN MATERIA AMBIENTALE. (2)

Allegati al Titolo V della parte Quarta (3)

Allegato 5 - Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti

Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare (4)

	A	B
	Siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale (mg kg ⁻¹ espressi come ss)	Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg ⁻¹ espressi come ss)

	Composti inorganici		
1	Antimonio	10	30
2	Arsenico	20	50
3	Berillio	2	10
4	Cadmio	2	15
5	Cobalto	20	250
6	Cromo totale	150	800
7	Cromo VI	2	15
8	Mercurio	1	5
9	Nichel	120	500
10	Piombo	100	1000
11	Rame	120	600
12	Selenio	3	15
13	Composti organo-stannici	1	350
14	Tallio	1	10
15	Vanadio	90	250
16	Zinco	150	1500
17	Cianuri (liberi)	1	100
18	Fluoruri	100	2000
	Aromatici		
19	Benzene	0.1	2
20	Etilbenzene	0.5	50
21	Stirene	0.5	50
22	Toluene	0.5	50
23	Xilene	0.5	50
24	Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23)	1	100
	Aromatici policiclici (1)		
25	Benzo (a) antracene	0.5	10
26	Benzo (a) pirene	0.1	10
27	Benzo (b) fluorantene	0.5	10
28	Benzo (k,) fluorantene	0.5	10
29	Benzo (g, h, i) perilene	0.1	10

30	Crisene	5	50
31	Dibenzo (a, e) pirene	0.1	10
32	Dibenzo (a, l) pirene	0.1	10
33	Dibenzo (a, i) pirene	0.1	10
34	Dibenzo (a, h) pirene	0.1	10
35	Dibenzo (a, h) antracene	0.1	10
36	Indenopirene	0.1	5
37	Pirene	5	50
38	Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34)	10	100
	Alifatici clorurati cancerogeni (1)		
39	Clorometano	0.1	5
40	Diclorometano	0.1	5
41	Triclorometano	0.1	5
42	Cloruro di Vinile	0.01	0.1
43	1,2-Dicloroetano	0.2	5
44	1,1 Dicloroetilene	0.1	1
45	Tricloroetilene	1	10
46	Tetracloroetilene (PCE)	0.5	20
	Alifatici clorurati non cancerogeni (1)		
47	1,1-Dicloroetano	0.5	30
48	1,2-Dicloroetilene	0.3	15
49	1,1,1-Tricloroetano	0.5	50
50	1,2-Dicloropropano	0.3	5
51	1,1,2-Tricloroetano	0.5	15
52	1,2,3-Tricloropropano	1	10
53	1,1,2,3-Tetracloroetano	0.5	10
	Alifatici alogenati Cancerogeni (1)		
54	Tribromometano (bromofornio)	0.5	10
55	1,2-Dibromoetano	0.01	0.1

56	Dibromoclorometano	0.5	10
57	Bromodiclorometano	0.5	10
	Nitrobenzeni		
58	Nitrobenzene	0.5	30
59	1,2-Dinitrobenzene	0.1	25
60	1,3-Dinitrobenzene	0.1	25
61	Cloronitrobenzeni	0.1	10
	Clorobenzeni (1)		
62	Monoclorobenzene	0.5	50
63	Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene)	1	50
64	Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene)	0.1	10
65	1,2,4-triclorobenzene	1	50
66	1,2,4,5-tetraclorobenzene	1	25
67	Pentaclorobenzene	0.1	50
68	Esaclorobenzene	0.05	5
69	Fenoli non clorurati (1)		
70	Metilfenolo (o-, m-, p-)	0.1	25
71	Fenolo	1	60
	Fenoli clorurati (1)		
72	2-clorofenolo	0.5	25
73	2,4-diclorofenolo	0.5	50
74	2,4,6-triclorofenolo	0.01	5
75	Pentaclorofenolo	0.01	5
	Ammine Aromatiche (1)		
76	Anilina	0.05	5
77	o-Anisidina	0.1	10
78	m, p-Anisidina	0.1	10
79	Difenilamina	0.1	10
80	p-Toluidina	0.1	5
81	Sommatoria Ammine Aromatiche (da 73 a 77)	0.5	25

	Fitofarmaci		
82	Alaclor	0.01	1
83	Aldrin	0.01	0.1
84	Atrazina	0.01	1
85	α -esacloroesano	0.01	0.1
86	β -esacloroesano	0.01	0.5
87	γ -esacloroesano (Lindano)	0.01	0.5
88	Clordano	0.01	0.1
89	DDD, DDT, DDE	0.01	0.1
90	Dieldrin	0.01	0.1
91	Endrin	0.01	2
	Diossine e furani		
92	Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.)	1×10^{-5}	1×10^{-4}
93	PCB	0.06	5
	Idrocarburi		
94	Idrocarburi Leggeri C inferiore o uguale a 12	10	250
95	Idrocarburi pesanti C superiore a 12	50	750
	Altre sostanze		
96	Amianto	1000 (*)	1000 (*)
97	Esteri dell'acido ftalico (ognuno)		

(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

(*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrazione a raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier)

 (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

(2) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto, vedi l'art. 9, comma 5, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 123 e l'art. 1, comma 2, D.L. 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 gennaio 2011, n. 1. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Sui

limiti di applicabilità del presente decreto, vedi l'art. 369, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

(3) Intestazione così modificata dall'art. 27, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

(4) Tabella così modificata dall'art. 13, comma 3-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Nota all'articolo 4

Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)

Art. 34 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , è così sostituito:

omissis (1)

2. Relativamente alla ghiaia è vietato l'utilizzo di più del tre per cento del territorio agricolo comunale, indipendentemente dalle eventuali ricomposizioni ed estinzioni di cave già autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 , considerate comunque nel computo del tre per cento. (2)

(1) Testo riportato nel primo comma dell'art. 3 legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .

(2) Comma modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , che ha sostituito la parola "esistenti con il riferimento "autorizzate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 "; il riferimento sostanziale è all'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .